

STATUTO

CUORE IN PASTA - S.R.L.- IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALBANO LAZIALE RM VIA VELLETRI
19

Numero REA: RM - 1653225

Codice fiscale: 16384411001

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2021 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" RACCOLTA N.1949

STATUTO

Articolo 1) Costituzione

E' costituita una società a responsabilità limitata con la de-nominazione sociale di "CUORE IN PASTA - S.R.L.- IMPRESA SOCIALE".

Articolo 2) Sede

1. La società ha sede nel Comune di Albano Laziale.
2. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire o sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato sub. 2.1; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 2.1.

Articolo 3) Oggetto sociale

La Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata senza scopo di lucro al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale

La società non persegue scopo di lucro e si propone di offrire lavoro a persone svantaggiate e di far ottenere ai lavoratori disabili, o appartenenti a categorie in difficoltà, continuità del lavoro, integrazione e partecipazione alle migliori condizioni economiche sociali e professionali,

La società Impresa Sociale pertanto potrà svolgere le seguenti attività:

- lavorazione della pasta all'uovo, tortellini, agnolotti, gnocchi ed affini,
- preparazione e vendita di prodotti di gastronomia all'ingrosso e al minuto,
- esportazione ed importazione, la commercializzazione di generi alimentari in genere sia all'ingrosso che al minuto.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società Impresa sociale potrà compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di mutui e la concessione di garanzie ipotecarie inerenti a tale scopo; il tutto purché non costituisca attività con carattere prevalente rispetto a quella propria dell'oggetto sociale e non sia rivolta al pubblico, nel rispetto e nell'osservanza della legge 197 del 1991 e del Decreto Legislativo n. 385 del 1993.

La società potrà inoltre assumere partecipazioni in altre società con analoghe finalità, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale.

Articolo 4. – Ulteriori disposizioni sull'oggetto sociale

1. Alla società è precluso l'acquisto o la sottoscrizione di quote del proprio capitale, come anche accettare quote in garanzia, nonché dare prestiti o garanzie a chiunque per l'acquisto o la sottoscrizione delle predette quote sociali.

2. La società destina eventuali utili e/o avanzi di gestione, derivanti dalle attività sia istituzionali che direttamente connesse, esclusivamente allo svolgimento dell'attività statutaria di cui al precedente Art. 3 o ad incremento del proprio patrimonio. È vietata la

distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché di fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

Articolo 5 - Durata della società

La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 6 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la società o tra di loro, è quello indicato nel Registro delle Imprese .

Articolo 7 - Limitazioni della struttura

1. Le imprese private con finalità lucrative e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D. lgs. 165/2001, e successive modifiche, non possono esercitare attività di direzione e detenere il controllo della Società.

2. All'attività di direzione e controllo della Società si applicano le norme di cui al Capo IX del Titolo V del Libro V del Cod. Civ. Ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 155/2006, si considera, in ogni caso, esercitare attività di direzione e controllo il soggetto che, per previsioni statutarie o per qualsiasi altra ragione, abbia facoltà di nomina della maggioranza dei componenti dell'organo di amministrazione.

3. Nel caso di decisione assunta con il voto o l'influenza determinante dei soggetti di cui al comma 1, il relativo atto è annullabile e può essere impugnato in conformità delle norme del Codice Civile entro il termine di 180 (centottanta) giorni. La legittimazione ad impugnare

spetta anche al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o ad altro Ministero competente per legge.

Articolo 8 - Capitale sociale e conferimenti

1. Il capitale è fissato in Euro 10.000 (diecimila)

Articolo 9 - Aumento del capitale sociale

1. L'aumento del capitale sociale costituisce una modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della Società e, pertanto, deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art.18 e con le maggioranze di cui all'art.21 comma 6 del presente statuto. L'Assemblea può delegare all'organo amministrativo i poteri necessari per realizzare l'aumento del capi-tale sociale, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, con delibera assunta ai sensi del predetto art.21 comma 6.

2. La decisione dei soci di aumentare il capitale non può essere attuata fino a quando tutti i versamenti dovuti a titolo di sottoscrizione non risultano integralmente eseguiti.

3. Nel rispetto degli artt.2481-2481 bis-2481 ter C.C. e delle specifiche modalità dettate dal presente statuto, l'aumento del capitale sociale può essere disposto:

- a) a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura; in tal caso l'aumento deve essere obiettivamente necessario e non strumentale per ledere i diritti del socio di minoranza,
- b) con emissione di quote aventi diritti diversi da quelle in circolazione,
- c) mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, anche

al fine di favorire una partecipazione più allargata e democratica alla società da parte di altri portatori di interesse che non abbiano potuto partecipare alla sua costituzione; in tal caso, ai soci che hanno dissentito alla decisione spetta il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.

4. In caso di aumento del capitale a pagamento, mediante nuovi conferimenti sia in danaro che in natura, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere le quote emesse in proporzione alla percentuale di capitale da ciascuno di essi rispettivamente posseduta alla data in cui la sottoscrizione è effettuata (diritto di opzione).

5. I soci possono decidere a maggioranza che la sottoscrizione delle quote emesse in sede di aumento del capitale sociale sia riservata a terzi estranei alla compagine sociale, anche al fine di rafforzare la governance della società. In tal caso l'assemblea farà riferimento nella delibera al possesso dei requisiti di cui all'art.12.

6. Nel caso di aumento del capitale sociale dovuto a seguito di una sua diminuzione per perdite e per il ripianamento delle perdite eccedenti il capitale di cui all'articolo 2482-ter c.c., non è ammessa l'esclusione del diritto di opzione.

7. Il diritto di sottoscrivere le quote di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale deve essere esercitato dagli aventi diritto entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dalla società a ciascun socio recante l'avviso di offerta in opzione delle nuove quote, salvo che la decisione dei soci di aumentare il capitale sociale non stabilisca un termine maggiore di 30 (trenta) giorni per

l'esercizio del diritto di opzione predetto.

8. In caso di aumento di capitale sociale con emissione di nuove quote, spetta agli aventi diritto alla sottoscrizione anche il diritto di prelazione nella sottoscrizione delle quote non opzionate dagli altri soci, sempre che ne sia fatta espressa e contestuale richiesta e salvo che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda; se l'aumento di capitale non viene per intero sottoscritto dai soci, sia per opzione che per prelazione delle quote non opzionate, l'organo amministrativo può eseguirne il collocamento presso terzi estranei alla società, sempre che la decisione di aumento del capitale sociale non lo escluda.

9. Nel caso in cui il socio sottoscrittore l'aumento di capitale non provveda alla esecuzione dei versamenti, si attiva la procedura di esclusione, cui si rinvia.

Articolo 10- Riduzione del capitale

1. Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

2. In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati.

Articolo 11 - Partecipazioni e diritti sociali

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla

partecipazione da ciascuno posseduta.

2. L'ammissione in qualità di socio deve essere richiesta per iscritto ed è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza:

- assenza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;
- dimostrata esperienza almeno triennale, anche a titolo volontario, nei settori di utilità sociale oggetto delle attività della Società;
- insussistenza di partecipazioni maggioritarie o che ne consentano il controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo di lucro che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

3. La non ammissione o l'esclusione del socio non può essere determinata in alcun caso da ragioni discriminatorie rispetto al sesso, alla cultura, alla lingua, alla razza, alle proprie visioni e convinzioni politiche, religiose, o di qualsiasi altra natura.

4. Sull'ammissione decide l'Assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi dell'Articolo 21 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

La delibera deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. In caso di diniego dell'ammissione, il richiedente può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento, proporre

reclamo all'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci, in conformità alla procedura di cui al precedente comma 3, se ritiene di accogliere il reclamo, dispone con decisione motivata l'ammissione del richiedente, ovvero, delibera il rigetto del reclamo.

6. Nel caso in cui una stessa partecipazione sia intestata a più soggetti, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 del c.c.

7. Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni, si applica l'art. 2352 del c.c. e quanto disposto dal presente statuto in riguardo ai vincoli delle quote.

Articolo 12 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

1. Ciascun socio può trasferire la propria partecipazione o parte di essa a terzi, anche estranei alla società; in caso di trasferimento per atto tra vivi, il socio che intende cedere la propria partecipazione ha l'obbligo di offrirla in via prioritaria agli altri soci, i quali, a parità di condizioni con un non socio, hanno diritto di prelazione sull'acquisto.

2. Per l'esercizio del diritto di prelazione, si adottano le seguenti modalità:

a) il socio che intende trasferire in tutto o in parte la propria partecipazione deve comunicare la propria offerta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo presso la sede della società; l'offerta deve includere i dati del socio che intende cedere la partecipazione, le condizioni della cessione ed in particolare la percentuale di partecipazione oggetto della cessione, il

prezzo, le condizioni di pagamento ed ogni altra indicazione ritenuta utile ed opportuna; il prezzo non può comunque essere superiore al valore della quota sottoscritta e versata, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, anche al fine di evitare il prefigurarsi della distribuzione indiretta di utili, espressamente vietata dalla legge per le imprese sociali;

b) l'organo amministrativo, entro i successivi 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento della raccomandata, comunica, tramite raccomandata a.r., l'offerta agli altri soci, ciascuno presso l'indirizzo riportato nel Registro delle Imprese;

c) il socio interessato all'acquisto, entro i successivi 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera raccomandata a lui inviata dall'organo amministrativo, deve far pervenire all'organo amministrativo stesso, presso la sede della società, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r.;

d) l'organo amministrativo comunica al socio offerente, presso l'indirizzo riportato nel Registro delle Imprese, tramite lettera raccomandata a.r., nei 10 (dieci) giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine indicato alla lettera c), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione all'offerta (nonché delle eventuali modalità da seguire qualora la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i soci accettanti);

e) se il diritto di prelazione è esercitato da più soci, la partecipazione offerta spetta a questi in misura proporzionale alle partecipazioni già

possedute da ciascuno di loro;

f) in caso di mancato esercizio della prelazione da parte di qualcuno degli aventi diritto, il diritto a lui spettante va ad accrescere automaticamente e proporzionalmente il diritto di quei soci che invece intendono avvalersene;

g) il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione offerta; nel caso in cui nessuno dei soci provveda ad esercitare il diritto di prelazione, il socio offerente è libero di trasferire a terzi diversi dai soci la partecipazione offerta in vendita entro i successivi 20 (ven-ti) giorni lavorativi dalla scadenza del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta;

h) il diritto di prelazione compete ai soci nell'ipotesi di trasferimento di nuda proprietà della partecipazione, ma non in caso di costituzione di pegno o di usufrutto;

i) il diritto di prelazione spetta ai soci anche in caso di trasferimento del diritto di opzione;

j) la cessione della partecipazione e del diritto di opzione può essere effettuata in assenza delle formalità indicate nel presente articolo, se il socio che intende cedere la propria partecipazione ha ottenuto la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione per quella specifica cessione da parte di tutti gli altri soci.

Articolo 13 - Trasferimento delle partecipazioni per causa di morte

1. Le partecipazioni sociali sono trasferibili per causa di morte. Ciascun socio può, tuttavia, acquistare la quota sulla base del valore

che essa aveva al momento della sottoscrizione, rivalutata sulla base dell'indice dei prezzi Istat, con dichiarazione resa entro 3 (tre) mesi dal decesso. Qualora più soci esercitino questa facoltà, la quota del defunto si accresce tra loro in proporzione alle quote possedute.

Articolo 14 - Recesso del socio

1. Il socio può recedere dalla Società, solo per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Cod. Civ. e dal presente statuto.

2. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione all'organo amministrativo tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione al Registro delle imprese della delibera che lo legittima; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscriversi al Registro delle imprese, il diritto di recesso è esercitato entro 30 (trenta) giorni dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute. Il recesso non può essere esercitato, e se esercitato è privo di efficacia, se la Società revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

3. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione per un valore uguale all'importo effettivamente versato, rivalutato sulla base dell'indice dei prezzi dell'Istat.

4. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centoottanta) giorni dalla

comunicazione del recesso stesso effettuata alla società e può anche avvenire secondo le modalità pre-viste dall'art.2473, comma 3 del Cod. Civ.

5. Nel caso in cui, a seguito del rimborso della quota del socio receduto effettuato dalla società, il capitale sociale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, tutti i soci, ad esclusione del socio receduto, prima o contestualmente all'esecuzione del rimborso, dovranno procedere, proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale fino ad un ammontare non inferiore al minimo previsto, ovvero dovranno procedere alla trasformazione o allo scioglimento della Società.

Articolo 15 - Esclusione del socio per giusta causa.

1. È escluso per giusta causa il socio che non ha eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2466, comma 3 Cod. Civ.

2. Il socio può essere escluso per giusta causa anche nei seguenti casi:

a) qualora sia stato dichiarato interdetto o inabilitato con decisione definitiva;

b) quando sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

c) in caso di esercizio di attività che integri concorrenza sleale nei confronti della società;

d) qualora abbia provocato danni alla società.

3. L'esclusione del socio è approvata dall'Assemblea dei soci con specifica delibera da assumere ai sensi dell'Articolo 21 del presente statuto. Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

4. La delibera di esclusione deve essere comunicata a cura dell'organo amministrativo al socio escluso tramite raccomandata con avviso di ricevimento e produce effetti decorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

5. Il socio escluso può, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, proporre reclamo all'Assemblea dei soci. L'Assemblea dei soci, in conformità alla procedura di cui al precedente comma 3, se ritiene di accogliere il reclamo, dispone con decisione motivata la revoca della precedente delibera di esclusione, ovvero, nel caso di conferma dell'esclusione, delibera il rigetto del reclamo. Il reclamo all'Assemblea dei soci non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

6. Entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, ovvero dalla delibera di rigetto del reclamo all'Assemblea di cui al precedente comma 5, il socio escluso può proporre opposizione al Tribunale competente affinché si pronunci in merito all'esclusione. La proposizione dell'opposizione non sospende gli effetti della delibera di esclusione.

7. Se la società è costituita da 2 (due) soli soci, l'esclusione è pronunciata dal Tribunale su istanza dell'altro socio.

8. Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione in misura della quota versata rivalutata sulla base dell'indice Istat; trovano a tal fine applicazione le regole in materia di recesso.

Articolo 18 - Decisioni dei soci

1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2. In ogni caso, sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio economico e del bilancio sociale;
- b) le modalità di utilizzo degli eventuali utili;
- c) la nomina e la revoca dell'organo amministrativo;
- d) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale (o del Revisore);
- e) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) la decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- g) la riduzione del capitale per perdite ai sensi dell'art.2482-bis del Cod. Civ. e la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in base all'art.2482-ter del Cod. Civ.;
- h) l'autorizzazione preventiva al Consiglio di amministrazione per gli atti previsti dallo statuto;
- i) l'ammissione e l'esclusione di soci;
- j) ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua

competenza.

3. Non deve essere autorizzato da decisioni dei soci, ai sensi dell'articolo 2465 del Cod. Civ., l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci non fondatori e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società.

Articolo 17 - Decisioni dei soci - Modalità

1. Nell'ampia autonomia statutaria in ordine alla struttura organizzativa e ai procedimenti decisionali delle società, la società intende adottare soltanto le modalità espresse collegialmente attraverso l'organo assembleare di cui all'art. 2479-bis Cod. Civ., escludendo la consultazione scritta e il consenso espresso per iscritto.

Articolo 18 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'Amministratore Unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione, anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito del territorio di uno Stato appartenente all'Unione Europea.

2. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale o dal revisore, se nominati.

3. L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

4. L'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno.

5. L'organo amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare.

6. L'Assemblea viene convocata con avviso spedito ai soci aventi diritto almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo allo scopo ed atto ad identificare l'originalità del documento, anche informatico, comunque indirizzati al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, che indica anche i relativi riferimenti quali telefax, posta elettronica o altri mezzi similari.

7. L'assemblea che assume carattere di urgenza può essere convocata anche nel termine più breve di 8 (otto) giorni, con telegramma o altro mezzo altrettanto idoneo allo scopo.

8. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e altre informazioni ritenute utili allo scopo.

9. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita, ai sensi dell'articolo 21; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione (ovvero le diverse maggioranze previste dal presente statuto).

10. In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale

sociale e tutti gli Amministratori e Sindaci (o il re-visore), se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci (o il revisore), se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, a disposizione di chi assumerà la presidenza dell'assemblea, ove attestino di essere stati informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e che non intendono opporsi alla loro trattazione, aggiungendo eventuali osservazioni. Tale documentazione deve essere conservata agli atti della società.

Articolo 19 – Svolgimento dell'Assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti, in caso di assenza o di impedimento di questi. Il Presidente dell'assemblea constata la regolare costituzione della medesima, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni.
2. L'assemblea nomina, con il voto della maggioranza dei presenti, un segretario.
3. Possono intervenire in assemblea i soci che hanno diritto di voto e che risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
4. Il socio con diritto di intervento all'assemblea può farsi

rappresentare tramite delega scritta, conferita al delegato anche mediante telefax o posta elettronica. La delega si intende riferita alla singola riunione dell'assemblea, e comunque si estende anche all'eventuale seconda convocazione.

5. L'assemblea può svolgersi anche con la sola presenza virtuale e non fisica dei soci intervenuti, che possono trovarsi nello stesso momento in luoghi diversi. Le assemblee potranno, pertanto, tenersi anche con mezzi telematici, quale videoconferenza e altri similari, a condizione che, nel rispetto della collegialità e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci:

- a) tutti i partecipanti possano essere inequivocabilmente identificati;
- b) sia appurabile la legittimazione degli intervenuti;
- c) sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati e nella relativa votazione;
- d) possano visionare, ricevere e trattare la documentazione;
- e) il segretario verbalizzante percepisca adeguatamente gli avvenimenti nella loro sequenza reale.

Alle predette condizioni l'assemblea s'intende svolta nel luogo in cui si trova il Presidente che deve coincidere con quello indicato nella convocazione, salvo il caso di assemblea totalitaria. L'organo deputato alla convocazione dovrà indicare nell'avviso il luogo o i diversi luoghi collegati in videoconferenza a carico della società, nei quali i soci potranno intervenire. Nello stesso luogo deve essere presente il segretario dell'assemblea per stilare il verbale ed apporre la propria

sottoscrizione, assieme a quella del Presidente, sull'apposito libro delle assemblee. Il segretario e il Presidente, se lo ritengono opportuno, possono raccogliere sia contestualmente, che a posteriori, un visto o una sottoscrizione dei partecipanti alla videoconferenza a mezzo fax, e-mail, network, firma digitale o altra forma analoga che garantisca il medesimo risultato, sulla copia o bozza del verbale telematico. Il segretario, su indicazione del Presidente, può archiviare le registrazioni della videoconferenza o sistemi analoghi. L'assemblea virtuale è consentita soltanto nel caso in cui il numero di soci iscritti nel libro sociale non superi le 20 (venti) unità.

6. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno il 51% (cinquantuno per cento) del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto. Nei casi previsti al prece-dente Articolo 18 comma 2, lett. f), g), l'assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto e, in ogni caso, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il 76% (settantasei per cento) del capitale sociale. Restano salve le altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il voto deve essere palese.

7. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, o dal Notaio se richiesto dalla legge. Nel verbale vanno indicati: la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti, il capitale rappresentato da ciascuno di essi, le modalità e il risultato delle votazioni. Il verbale deve rendere

possibile l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e deve riportare, a domanda dei soci, il riassunto delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni dell'assemblea dei soci prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Articolo 20 - Amministrazione della società - L'organo amministrativo

1. La società può essere alternativamente amministrata in forza alla delibera dei soci in occasione della nomina, che ne assegna i poteri:

- a) da un Amministratore unico,
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri.
- c) da due o più amministratori, con un massimo di cinque, con poteri congiunti o disgiunti secondo quanto stabilito all'atto della nomina.

2. La nomina degli amministratori e la scelta del sistema di amministrazione compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Cod. Civ.

3. Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 Cod. Civ.

4. L'Amministratore unico ha la rappresentanza generale della Società. In caso di nomina di più amministratori, questi hanno la rappresentanza generale della Società in via congiunta o disgiunta, in base alle modalità di svolgimento dei poteri di amministrazione indicate nell'atto di nomina.

5. Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono

essere nominati amministratori:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Cod. Civ.;

b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui al precedente articolo 7;

c) coloro che siano stati nominati dagli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 155/2006.

6. In ogni caso, l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

a) mancanza di condanne penali per reati connessi con l'oggetto sociale;

b) insussistenza di incarichi di direzione, amministrazione e controllo presso altre Società pubbliche, miste o private a scopo lucrativo che svolgano attività analoghe a quelle dell'impresa sociale.

7. Gli amministratori sono eletti dall'assemblea dei soci e durano in carica per il periodo fissato nell'atto di nomina. In mancanza di fissazione del termine di durata nell'atto di nomina, gli amministratori durano in carica fino a revoca o a dimissioni. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

8. La revoca degli amministratori, ai sensi dell'art.2383, comma 3 Cod. Civ. può essere deliberata in qualunque momento dall'Assemblea, anche se nominati nell'atto costitutivo.

Per la revoca degli amministratori nominati nell'atto costitutivo, l'Assemblea delibera con la maggioranza richiesta dall'art.21 comma 6 per le materie di cui all'Art.18, comma 2, lett. f) del presente statuto.

9. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale (o Revisore), se nominato, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino all'assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

10. La cessazione dell'Amministratore unico o del Consiglio di Amministrazione o degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

11. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il proprio Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno dei componenti dell'organo amministrativo all'atto della sua nomina. Con le medesime modalità può essere nominato anche un Vice-Presidente, cui sono attribuiti poteri di sostituzione del Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, con i limiti e secondo le modalità eventualmente stabilite all'atto della nomina.

12. Ai componenti dell'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Può essere corrisposto, per ogni singolo esercizio o per più esercizi, un compenso ai

componenti dell'organo amministrativo, nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 2, lett. a) del D. lgs. n. 155/2006. In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.

13. Gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto per l'amministrazione della società, salvo quegli amministratori che essendo a conoscenza che l'atto si stava per compiere abbiano fatto constatare il proprio dissenso. Gli amministratori rispondono anche verso i soci ed i terzi direttamente danneggiati da atti dolo-si o colposi.

14. Sono altresì solidalmente responsabili, con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, gli altri soci o i terzi.

15. L'azione di responsabilità contro gli amministratori, ai sensi dell'articolo 2476 del Cod. Civ., può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della Società, solo ove vi consentano i soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentino almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale.

16. Per quanto non diversamente disposto dal presente statuto, all'organo amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le norme in tema di amministrazione di cui al paragrafo 2 della sezione VI-bis del Capo V del Libro V del Cod. Civ.

Articolo 21 - Amministrazione della Società - Attività di gestione

1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua strutturazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.
2. L'atto di nomina degli amministratori può prevedere diverse modalità di azione congiunta o disgiunta.
3. L'organo amministrativo può nominare direttori, institori o procuratori, comitati direttivi ed esecutivi, ovvero amministratori delegati, per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri secondo quanto disposto dal presente statuto.

Articolo 22 - Funzioni dell'organo amministrativo

1. L'organo amministrativo gestisce l'impresa sociale con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione:
 - a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'articolo 2479 del Cod. Civ.;
 - b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dal presente statuto.
2. L'organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale di cui all'articolo 10, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006. Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio d'esercizio.

Articolo 23 - Consiglio di Amministrazione

1. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma cod. civ. ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale e pertanto conformemente

alle disposizioni del presente articolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno; il Consiglio si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea.

3. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e tutti i sindaci, se nominati.

4. E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) - che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) - che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione

ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o tra-smettere documenti.

5. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

6. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro verbali del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 24 - Rappresentanza sociale

1. Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della società.

2. In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetterà al Presidente del Consiglio d'Amministrazione, al Consigliere o ai Consiglieri Delegati se nominati e nell'ambito della delega.

3. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

4.- La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori, nei li-miti dei poteri

determinati all'atto di nomina o nella procura.

Articolo 25 - Organo di controllo

1. L'Assemblea può nominare un Collegio sindacale ovvero un Revisore, che vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

2. Il Collegio sindacale o il Revisore (se nominati) esercitano anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, con particolare riguardo alle previsioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del D. lgs. n. 155/2006. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale.

3. La nomina è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 11 del D. lgs. n. 155/2006, nel caso di superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell'articolo 2435-bis del Cod. Civ., ridotti della metà. Alla nomina del Collegio sindacale o del Revisore, i soci provvedono mediante delibera assembleare da assumere con le maggioranze previste all'Articolo 21.

4. Il Collegio sindacale si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti, soci o non soci, scelti ai sensi dell'articolo 2397, comma 2 Cod. Civ.. Nel caso la Società superi per 2 (due) esercizi consecutivi i limiti di cui al precedente comma 3, il controllo contabile è esercitato da uno o più revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia o dai sindaci. Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all'albo dei revisori contabili iscritti presso il Ministero della Giustizia.

7. Il compenso annuale dei sindaci è determinato all'atto di nomina con delibera assembleare da parte dei soci, per l'intero periodo del loro incarico, fermo restando il limite di cui all'art. 3 del D.Lgs. 155/2006.

8. Il Collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Delle riunioni del Collegio sindacale deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del Collegio sindacale entro i successivi 15 (quindici) giorni e sottoscritto dagli intervenuti. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del dissenso.

9. Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni presso la sede della Società ovvero in altro luogo del medesimo Comune in cui ha sede la Società. Per la convocazione del Collegio sindacale si applicano le modalità previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione come precisato all'Articolo 26. In tal caso le parole ivi riportate "Libro delle decisioni degli amministratori" devono intendersi sostituite dalle seguenti "Libro delle decisioni del Collegio sindacale". Sono comunque valide le riunioni del Collegio sindacale e le sue deliberazioni, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i sindaci effettivi in carica.

10. In caso di nomina obbligatoria del Collegio sindacale, l'incarico di controllo contabile, anziché essere conferito al Collegio sindacale stesso, può essere affidato ad un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

11. Alla nomina del Revisore contabile i soci provvedono mediante

delibera assembleare.

13. Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione in merito al revisore contabile le disposizioni del Codice Civile previste per le Società per azioni.

Articolo 26 - Esercizi sociali e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio di esercizio, che va presentato ed approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura stessa. Il progetto di bilancio deve essere depositato presso la sede sociale almeno quindici giorni prima della sua approvazione.

3. Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedano ovvero la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio deve essere approvato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio. In questo caso, gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nell'ipotesi di bilancio abbreviato) le ragioni della dilazione.

4. L'organo amministrativo, in corrispondenza delle scadenze di cui ai commi precedenti, procede alla redazione del bilancio sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte della Società. Il bilancio sociale deve essere predisposto nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

5. Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono esse-re depositati,

a cura dell'organo amministrativo, presso il registro delle imprese.

Articolo 27 - Utili

1. Eventuali utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento patrimoniale.

2. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve a favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D. lgs. n. 155/2006, si considera distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità ed, in ogni caso, con un incremento massimo del 20% (venti per cento);

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

Articolo 28 - Modalità di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività

1. L'organo amministrativo informa costantemente i lavoratori, i volontari e i destinatari delle attività della Società, delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

2. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli

argomenti di cui al punto precedente devono pervenire, tramite gli uffici preposti, all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare lavoratori e destinatari delle attività.

3. Ai lavoratori dell'impresa sociale non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e/o accordi collettivi applicabili, né superiori a quelli previsti dai contratti e/o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

7. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del cinquanta per cento dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. In tal caso, si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Articolo 29 – Trasformazione o cessione

1. La trasformazione, la fusione e la scissione della società devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro di cui all'articolo 3 del D.lgs. 155/2006 dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

2. La cessione deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'articolo 2 del D.lgs. 155/2006 da parte della società cessionaria.

3. Su tutte le operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applicano le linee guida adottate con Decreto del Ministro della Solidarietà Sociale.

Articolo 30 - Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
2. In caso di scioglimento anticipato volontario o di scioglimento ai sensi dall'articolo 2484 Cod. Civ. ovvero previsto da altre disposizioni di legge e dal presente statuto, l'assemblea decide, con delibera assunta secondo la maggioranza del 76% (settantasei per cento) prevista dal precedente Articolo 21, su:
 - a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
 - b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
 - c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - d) i poteri dei liquidatori.
3. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici.
4. I liquidatori notificano, a tal fine, con atto scritto di data certa, al Ministero della Solidarietà Sociale, la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.
5. L'efficacia della devoluzione è subordinata all'autorizzazione del competente Ministero, sentita l'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi 90 (novanta) giorni dalla ricezione della notificazione.
6. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano qualora

i soci individuino quale beneficiario della devoluzione un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

Articolo 31 - Normativa applicabile

Le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società unipersonale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, trovano applicazione le disposizioni di legge in materia di Società a responsabilità limitata e di impresa sociale.

F.to Fabrizio Massitti

F.to Alessandro Piloizzi

F.to Alice Pinna

(Locus Sigilli)

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo munito delle prescritte firme, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 82/2005, artt. 1, 68 ter e 73 della L. 89/1913, e 1 del r.d.l. 1666/1937, che si trasmette ad uso iscrizione Registro Imprese.

Roma, data apposizione della firma digitale

Bollo assolto per via telematica ai sensi del decreto 22/02/2007, mediante M.U.I.